



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Diffondere o pubblicare un video con conversazioni è un nuovo reato

Autore: Redazione | 19/12/2017



Diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente: si rischia fino a 4 anni di reclusione.

Se è perfettamente lecito registrare una persona a sua insaputa o filmare di

nascosto un incontro a cui si è presenti personalmente (e sempre che ciò non avvenga nel domicilio “dell’intercettato”) è invece vietato pubblicare o diffondere il video o il file audio. In più, da oggi, questo comportamento diventa un reato assai grave: non una semplice «diffamazione» (punita con la reclusione fino a un anno e una multa di poco più di mille euro), ma quello di «**diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente**», condotta per la quale si rischiano ben 4 anni di carcere. È quanto prevede un decreto legislativo approvato ieri dal Governo [1].

Divieto di diffondere registrazioni video o audio private

Le nuove misure, in tema di **intercettazione di conversazioni o comunicazioni**, trovano oggi un terreno assai fertile vista la facilità di diffusione di filmati o di registrazioni audio tramite internet o messaggierie telefoniche come WhatsApp. Un video di pochi secondi si diffonde alla velocità della luce tramite un “inoltro” e la “condivisione” sugli smartphone. Anche per questo il Governo ha voluto arginare il fenomeno sanzionando appositamente, e con un apposito reato, la **diffusione o pubblicazione di conversazioni, incontri privati, registrazioni telefoniche o telematiche**.

Viene così introdotto, nel Codice penale, il delitto di «**diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente**». La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.

Il reato viene meno però se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è necessaria per difendersi nell'ambito di un procedimento amministrativo o davanti al giudice o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il fatto che la pubblicazione, la diffusione o la condivisione di filmati di incontri privati o registrazioni audio di conversazioni sia punita dal codice penale non toglie che, comunque, l'atto stesso della registrazione - avvenuto all'insaputa di un'altra

persona – resta lecito (se così non fosse, non sarebbe possibile utilizzare tali file per difendersi davanti al giudice). Affinché però il [filmato video](#) o la [registrazione di una telefonata](#) o di una [conversazione](#) fatti all’insaputa dell’altra persona non diventino reato è necessario che:

- colui che registra sia partecipe alla conversazione o alla scena: non si può nascondere un registratore in una stanza e poi andare via per captare ciò che gli altri dicono in propria assenza;
- la registrazione non avvenga nell’abitazione dell’intercettato o nel suo ufficio personale.

Divieto di intercettare le conversazioni tra avvocato e cliente

Inoltre il decreto prevede una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e cliente, e l’introduzione esplicita di un divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni o dati personali sensibili ritenuti irrilevanti per le indagini.

Altre misure del decreto “intercettazioni”

Il decreto introduce anche una nuova disciplina per il deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. In particolare viene ridefinita la procedura di selezione del materiale raccolto dalle intercettazioni da parte del PM, prevedendo un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare.

Infine il decreto prevede nuove disposizioni che disciplinano le intercettazioni e comunicazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan horse).

Note

[1] Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in

attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - SECONDO ESAME PRELIMINARE (GIUSTIZIA).